



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

dell'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 7/3/2007

Modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 27/02/2008 - n. 7 del 25/02/2009 – n. 30 del 30/03/2010

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2: Determinazione dell'aliquota

Art. 3 Esenzioni

Art. 4: Versamento

Art. 5: Rinvio a disposizioni di legge

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. Per l'anno 2010 l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,50 per cento.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non potrà eccedere complessivamente la misura stabilita dalla legge.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale.
4. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
5. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale all'IRPEF quando il reddito imponibile è inferiore ad euro 9.000,00.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, sul c/c postale n. 86209970, intestato a "Comune di Calderara di Reno – Addizionale comunale all'IRPEF".

Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.